

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm. ;  
sul ricorso numero di registro generale 7844 del 2011, proposto da \*\*\*\*\*  
elettivamente domiciliata in Roma, via Vitelleschi n. 26 presso lo studio  
dell'avv. Thomas Layne e rappresentata e difesa nel presente giudizio  
dall'avv. Salvatore Buccheri del foro di Bologna

**contro**

- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in  
Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale  
dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;  
- AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO, in persona dell'Ambasciatore p.t.,  
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede  
dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende  
nel presente giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. \*\*\* del 09/06/11 con cui l'Ambasciata d'Italia a  
Pechino ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dalla  
ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari  
Esteri e dell'Ambasciata d'Italia a Pechino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott.  
Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma  
semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento n. \*\*\*  
del 09/06/11 con cui l'Ambasciata d'Italia a Pechino ha respinto la  
richiesta di visto di reingresso presentata dalla stessa in ragione  
dell'inserimento del suo nominativo nel Sistema Informativo Schengen come  
soggetto non ammissibile nell'area Schengen;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere  
respinto;

Considerato che la legittimità del provvedimento impugnato deve essere  
valutata con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto esistenti  
al momento dell'adozione dello stesso;

Considerato che dall'esame del gravato provvedimento emerge che la  
reiezione dell'istanza di reingresso è stata motivata in ragione della  
segnalazione della ricorrente come persona non ammissibile nell'Area  
Schengen;

Considerato che la segnalazione in esame, come ha avuto modo di precisare in più occasioni questa Sezione, impone all'autorità consolare, sfornita di alcuna discrezionalità sul punto, di negare l'ingresso in Italia dello straniero (TAR Lazio - Roma n. 33069/10; TAR Lazio - Roma n. 12799/09; così anche Cons. Stato sez. VI n. 4560/10);

Considerato che a fronte della natura vincolata dell'atto impugnato e del presupposto obbligo dell'autorità consolare di impedire l'ingresso dello straniero in Italia non assume significativo rilievo la circostanza posta a fondamento delle censure ovvero l'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno;

Rilevato, altresì, che non sussiste il dedotto difetto motivazionale avendo l'amministrazione congruamente motivato il gravato diniego in riferimento alla segnalazione nel S.I.S.;

Considerato, poi, che la prospettata violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/90 non assume efficacia caducante essendo nella fattispecie applicabile la preclusione all'annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, prevista dall'art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, in ragione della natura vincolata e della correttezza sostanziale (di cui si è detto) dell'atto;

Considerato, poi, che la futura cancellazione del nominativo della ricorrente dal S.I.S. (in corso di perfezionamento, secondo la documentazione prodotta dall'interessata in data 14/10/11) e la conseguente inesistenza di motivi ostativi all'ingresso della stessa in Italia potranno essere fatte valere con una nuova istanza di reingresso; Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato, infine, che, in ragione della particolarità della vicenda oggetto di causa, deve essere disposta la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti secondo quanto previsto dagli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c.;

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) **respinge** il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 20 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)